Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale

Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

S A C O IV

Prot. n. SACO 3396 del 16 luglio 2008

Criteri e modalità di applicazione dell'art 7, comma 3 del Decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005 concernente disposizioni per il sostegno delle forme associate delle organizzazioni produttori.

VISTO il Decreto Legislativo del 27 maggio 2005, n. 102, recante regolazione dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare l'art. 7, commi 3, concernente disposizioni per il sostegno delle forme associate delle organizzazioni produttori;

VISTO il Reg. CE n.1857 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato, agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, ed in particolare l'art. 9 "Aiuti alle organizzazioni di produttori";

VISTI gli orientamenti comunitari (2006/C 319/01) per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, pubblicati sulla G.U. dell'Unione europea C319 del 27/12/06;

VISTA la nota del 14 luglio 2008 con la quale l'Ufficio SVIRIS8 della Direzione Generale dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi comunica che la Commissione Europea ha registrato l'aiuto in esenzione con il numero XA255/08;

RITENUTO necessario, al fine di consentire una corretta applicazione di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, definire i criteri e le modalità di erogazione degli aiuti di avviamento alle forme associate di organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del Decreto Legislativo del 27 maggio 2005, n. 102;

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale

Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

S A C O IV

DECRETA

Art. 1

1. Il procedimento amministrativo relativo alla concessione degli aiuti, a favore delle forme associate delle organizzazioni di produttori (Organizzazione Comuni) di nuova costituzione e riconosciute ai sensi del Decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, che soddisfino le condizioni presenti all' articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) N. 1857/2006 della Commissione, sulle spese sostenute per la costituzione, l'avviamento, è definito secondo i criteri indicati nel presente decreto.

Non possono essere concessi aiuti alle Organizzazioni Comuni il cui obiettivo sia la gestione di una o più aziende agricole.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti spese:

1) spese di locazione dei locali o, nel caso di acquisto della sede, le spese ammissibili sono limitate al costo della locazione ai prezzi di mercato;
2) spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari:
   a) acquisto macchine da ufficio (calcolatrici, fotocopiatrici, macchine da scrivere, ecc.);
   b) acquisto computers (hardware a software);
3) spese per il personale (salari e stipendi, spese di formazione, oneri sociali); per ciascuna unità di personale deve essere documentata la forma contrattuale. Inoltre, per il personale, verranno ammesse a contributo le retribuzioni relative ad una pianta organica di base con un numero massimo di 3 dipendenti. La composizione della pianta organica dovrà corrispondere alle diverse esigenze afferenti ai compiti istituzionali. L'Amministrazione riscontrerà la predetta rispondenza. Nella pianta organica si include sia il personale direttivo (nella misura massima di una persona), che tecnico-amministrativo.
4) spese amministrative:
   a) spese notarili ed accessorie sostenute per l'atto costitutivo, spese di iscrizione in tribunale e spese di vidimazione dei libri sociali (anche per gli anni successivi);

5) spese di gestione:
   a) postali e spese di telecomunicazione delle Organizzazioni Comuni;
   b) spese di missione. Il contributo corrisposto sulle spese sostenute per le missioni da parte del personale tecnico verrà riconosciuto forfetariamente secondo i seguenti parametri:
      - ✓ fino a € 120.000,00 di spesa ammessa a contributo il 6 %;
      - ✓ oltre € 120.000,01 di spesa ammessa a contributo il 3%

Dal calcolo della spesa ammessa a contributo, necessaria per l'applicazione dei suddetti parametri, verrà esclusa la parte riguardante le spese di missioni. L'Organizzazione Comune dovrà documentare le spese di missione sostenute.

Art. 2

1. Le Organizzazioni Comuni che intendono beneficiare dei contributi debbono presentare istanza, corredata della documentazione di seguito elencata:

1) atto costitutivo e statuto approvato dal Ministero;
2) certificato CCIAA;
3) relazione sull'attività svolta dalla Organizzazione Comune nell'anno per il quale è chiesto il contributo;
4) copia notarile dell'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio, con allegate le relazioni del Consiglio direttivo e del Collegio sindacale;
5) copia autentica del bilancio;
6) copia di tutti gli atti giustificativi delle spese;
7) quadro riepilogativo delle voci di spesa;
8) dichiarazione concernente il regime tributario dell'Organizzazione Comune;
9) dichiarazione del legale rappresentante dell'Organizzazione comune attestante la veridicità dei dati e documenti presentati.

2. L'ammissibilità delle suddette spese sarà valutata da apposita Commissione ministeriale. Il contributo è concesso per un periodo totale di cinque anni, nella misura massima del 100%, 80%, 60%, 40% e 20% delle spese reali di costituzione e funzionamento, - sostenute e ritenute ammissibili-, rispettivamente nel primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno, successivi al riconoscimento giuridico.

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale

Direzione generale sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore

S A C O IV

3. L’importo totale degli aiuti concessi alle organizzazioni di produttori, come aiuti all’avviamento nel periodo dei cinque anni successivi al riconoscimento, non può, in ogni caso, superare i 400.000,00 Euro.

4. Gli aiuti suddetti non possono essere concessi ad Organizzazioni Comuni che svolgono funzioni a livello produttivo, quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione nelle aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato.

5. Non possono essere concessi aiuti ad Organizzazioni Comuni i cui obiettivi siano incompatibili con un regolamento del Consiglio che istituisce un'organizzazione comune del mercato.

6. Le Organizzazioni Comuni che svolgono attività "non statutarie", cioè non regolate dal Decreto Legislativo n. 102/05, e pertanto, disciplinate da altre norme, debbono opportunamente tenere separate le spese relative a tali attività, in quanto il contributo è calcolato unicamente sulle spese concernenti le attività espressamente disciplinate dalle leggi citate. Le spese attinenti ad attività statutarie e non (promiscue), non saranno imputate nel calcolo del contributo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Per IL CAPO DIPARTIMENTO
Riccardo Deserti
FIRMATO